

# COMUNE DI CISANO BERGAMASCO

## STATUTO

Delibera n. 35 del 29/11/2003.

### TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

#### Art. 1 POTERI E FUNZIONI

Il Comune di Cisano Bergamasco rappresenta la comunità di Cisano Bergamasco. È Ente autonomo titolare di funzioni proprie che esercita secondo i principi stabiliti dalle leggi generali della Repubblica ed in conformità al presente Statuto. Esercita altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione. Il Comune ha ampia potestà regolamentare, nel rispetto dei principi di legge e dello Statuto, al fine di affermare il principio di democrazia nella gestione della Comunità amministrata.

#### Art. 2 TERRITORIO – GONFALONE - STEMMA

1. Il Comune esplica le proprie funzioni e l'attività amministrativa nell'ambito dei confini territoriali che rappresentano il limite d'efficacia dei propri provvedimenti.
2. La sede del Comune è in Piazza Caduti per la Patria n. 2 a Cisano Bergamasco.
3. Il Comune di Cisano Bergamasco comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della legge 24/12/1954 n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica, ed ha una superficie di kmq 7,54 ed ha una altitudine di mt. 267 sul livello del mare.
4. Il territorio di cui al precedente comma comprende le località di VILLASOLA, SAN GREGORIO, BISONE, VALBONAGA, BONDÌ e LA SOSTA ed il capoluogo CISANO BERGAMASCO nel quale è istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici comunali.
5. Il Comune, nelle forme previste dalla legge e dell'art. 133 della Costituzione, può assumere ogni iniziativa per promuovere la modifica della circoscrizione comunale.
6. Il Comune ha come segno distintivo lo stemma richiesto con provvedimento n. 74 del 12/04/1976 dal Consiglio Comunale e concesso con D.P.R. n. 2537 del 22/09/1976 ed iscritto nel libro Araldico degli Enti Morali.
7. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che sia esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
8. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

#### Art. 3 AUTONOMIA, PARTECIPAZIONE E SUSSIDIARIETÀ

1. Il Comune, nell'ambito dei poteri riconosciuti dalla Costituzione, dalla legge dello Stato e dallo Statuto, esercita la propria autonomia al fine di rendere effettivo il diritto e la capacità di regolamentare ed amministrare sotto la propria responsabilità, e nell'interesse della comunità locale che rappresenta, l'attività politica, economica e sociale, riconoscendo la partecipazione di tutti i cittadini, dei sindacati, delle altre organizzazioni sociali, a tali attività, quale condizione imprescindibile per promuovere lo sviluppo della vita democratica e la salvaguardia dei diritti di uguaglianza.
2. A tale fine, nelle materie di competenza, adotta le misure necessarie per favorire il progresso sociale, economico, culturale ed ambientale della Comunità. Il Comune si ispira ai principi della giustizia sociale e della solidarietà intesa come ideale per superare la solitudine e le situazioni di emarginazione presenti nel territorio. Salvaguarda i diritti fondamentali del cittadino, valorizza le proprie tradizioni culturali e religiose, la tutela dell'ambiente e le vocazioni produttive, favorisce ogni iniziativa diretta a realizzare opportunità occupazionali, riconosce l'azione responsabile della formazione sociale e del volontariato, assegna un ruolo preminente e centrale alla dignità di ogni suo cittadino e alla tutela della vita umana, della persona e della famiglia. In tal senso si adopera per il recupero e l'integrazione sociale delle categorie socialmente svantaggiate.
3. Il Comune considera essenziale il concorso e la partecipazione di altri enti locali o enti pubblici esistenti sul territorio o altri organismi locali, per l'esercizio di alcune particolari funzioni in ambiti territoriali adeguati, attuando forme di decentramento, di associazione, cooperazione e collaborazione, secondo le norme della legge e dello Statuto.
4. Il Comune, come previsto dall'art. 7 – 1<sup>a</sup> comma – della legge 131/2003, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

#### Art. 4

#### FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELLA SANITÀ, DELL'ASSISTENZA E DELL'ISTRUZIONE SCOLASTICA

1. Il Comune, nel quadro della sicurezza sociale, eroga servizi gratuiti o a pagamento, prestazioni economiche, sia in danaro che in natura, a favore dei singoli o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie predeterminate.
2. Concorre ad assicurare - con l'Azienda Sanitaria Locale, la Provincia e la Regione - la tutela della salute come fondamentale diritto del cittadino e come interesse della comunità locale con particolare riguardo ai problemi della prevenzione ed al controllo, nei limiti di competenza, della gestione dei relativi servizi socio-sanitari integrati.
3. Concorre - per quanto non sia espressamente riservato allo Stato, alla Regione, alla Provincia ed agli altri enti preposti - alla promozione, al mantenimento ed al recupero dello stato di benessere fisico e psichico della popolazione del Comune.
4. Assicura, in particolare, servizi sociali fondamentali agli anziani, ai minori, agli inabili ed agli invalidi.
5. Concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali, compreso quello di protezione, con particolare riguardo all'abitazione, alla promozione culturale, ai trasporti, alle attività sportive e ricreative, all'impiego del tempo libero ed al turismo locale. Il Comune nell'ambito delle funzioni di propria competenza promuove e favorisce attività sportive e ricreative quale strumento di sviluppo psico-fisico del cittadino e a tale scopo:
  - incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico locale;
  - favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative, sportive e riconosce quelle esistenti nel territorio;

- promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni ai sensi dell'art. 10 - comma 3 - del D.Lgs. n. 267/2000.
- 6. Attua, secondo le modalità previste nelle leggi regionali, un servizio di assistenza scolastica idoneo a facilitare il diritto allo studio ed in particolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico. Assicura, nei limiti delle disponibilità finanziarie, servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazioni di svantaggio. L'intervento del Comune si estende anche agli enti morali esistenti in loco.
- 7. Il Comune, anche in collaborazione con la Provincia, promuove d'intesa con le istituzioni scolastiche iniziative relative a :
  - a) educazione degli adulti;
  - b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
  - c) azioni tese ad assicurare le pari opportunità di istruzione;
  - d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;
  - e) interventi perequativi;
  - f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.
- 8. Per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi, il Comune stabilisce apposite tariffe, esonerando dal pagamento le persone prive di disponibilità finanziarie, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento.
- 9. L'Amministrazione Comunale si avvale, nell'esercizio delle predette attività, dell'opera degli assistenti sociali, di associazioni di volontariato, di obiettori di coscienza e di incarichi professionali ad hoc, ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile.
- 10. Tutela e valorizza, per quanto di propria competenza, il patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, monumentale, anche promovendo la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

#### Art. 5

#### SVILUPPO ECONOMICO

- 1. Il Comune esercita la propria azione regolamentare ed amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico della comunità locale.
- 2. Istituisce, regola e coordina le attività commerciali per assicurare un razionale ed equilibrato sistema di distribuzione sul territorio comunale, al fine di tutelare il consumatore.
- 3. Favorisce l'associazione e la cooperazione come strumento di sviluppo sociale ed economico e di partecipazione popolare al processo produttivo, incentivando la formazione professionale legata alle tradizioni del territorio.
- 4. Promuove la realizzazione e la gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese industriali ed artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale comunale.
- 5. Promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico e a quello di espressione delle tradizioni e costumi locali, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
- 6. Promuove lo sviluppo delle attività turistiche favorendo una ordinata espansione delle attrezzature, dei servizi turistici e ricettivi e la valorizzazione delle componenti naturali, sociali ed economiche.
- 7. Attua interventi per la protezione della natura, con la collaborazione della Regione, e vigila sull'amministrazione dei beni di uso civico.

#### Art. 6

## ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO

1. Il Comune determina, per quanto di competenza e nel rispetto del piano urbanistico territoriale, una politica di assetto territoriale e di pianificazione urbanistica per realizzare un armonico sviluppo del territorio anche mediante la difesa del suolo, la prevenzione e la eliminazione di particolari fattori di inquinamento, pur salvaguardando le attività produttive locali.
2. Garantisce che l'assetto del territorio sia rivolto alla protezione della natura, della salute e delle condizioni di vita della comunità, assicurando la realizzazione di un giusto rapporto di insediamenti umani, infrastrutture sociali, impianti industriali e commerciali.
3. Attua un rigoroso controllo del territorio urbanizzato e non urbanizzato al fine di garantire l'utilità pubblica e l'uso del suolo e del sottosuolo, in armonia con la pianificazione urbanistica.
4. Esercita le funzioni amministrative riguardo all'edilizia residenziale pubblica ed al controllo dei requisiti degli assegnatari degli alloggi d'edilizia economica popolare, riconoscendo in caso di edilizia convenzionata di tipo cooperativistica, a parità di punteggio, la precedenza ai cittadini residenti.
5. Organizza, all'interno del territorio, un sistema coordinato di viabilità, trasporti, circolazione e parcheggi, idoneo alle esigenze della comunità locale e che garantisca la più ampia mobilità individuale e collettiva, garantendo anche il superamento delle barriere architettoniche.
6. Promuove e coordina, anche d'intesa con gli enti e le istituzioni preposte, la realizzazione di opere di rilevante interesse comunale nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo e propone interventi mirati ad assicurare una migliore vivibilità del territorio tutto.
7. Nell'ambito delle competenze comunali in materia di protezione civile favorisce le attività delle associazioni di protezione civile operanti sul territorio al fine di garantire servizi di pronto intervento in caso di calamità naturali.

### Art. 7

#### LIMITE ALLE FUNZIONI

Il Comune, oltre che nei settori organici indicati nei precedenti articoli, esercita le funzioni amministrative nelle altre materie che non risultino attribuite specificatamente ad altri soggetti da parte della legge statale e regionale, purché riguardino la cura e gli interessi generali della comunità amministrata.

### Art. 8

#### ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di trasparenza ed economicità, di efficacia e di efficienza nonché di pubblicità e di massima semplificazione delle procedure, secondo modalità e termini previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, al fine di assicurare lo snellimento dell'azione amministrativa e un livello ottimale di servizi ai cittadini.
2. Sono previste forme e principi idonei a rendere effettiva la partecipazione alla formazione dei provvedimenti amministrativi d'interesse generale, e ad agevolare l'accesso alle istituzioni.

3. Ogni provvedimento amministrativo, salvo gli atti normativi e quelli a contenuto generale, deve essere motivato con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno portato alla relativa determinazione.

## Art. 9 COMPITI DEL COMUNE

1. Il Comune, per quanto di propria competenza, determina e definisce gli obiettivi della programmazione economico-sociale e territoriale e su questa base fissa la propria azione mediante piani generali, settoriali e progetti, ripartendo le risorse destinate alla loro specifica attuazione.
2. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli sono affidati dalla Legge, secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.
3. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del governo.
4. Il Comune s'impegna:
  - a) ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Regione nell'ambito degli stanziamenti concordati all'atto della delega. A tal fine il Comune riconosce alla Regione poteri d'indirizzo, di coordinamento e di controllo;
  - b) a consentire alla Regione di avvalersi degli uffici comunali, secondo i principi di cui alla precedente lettera a);
  - c) a garantire, nelle modalità di accesso ai servizi ed agli uffici, e di partecipazione dei cittadini, la pari opportunità ai sensi delle vigenti normative;
  - d) ad assicurare, nella formazione e nell'attuazione dei programmi, dei piani e dei progetti la partecipazione dei sindacati e delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti sul territorio.
5. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
6. Il Comune gestirà i servizi pubblici nelle seguenti forme:
  - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
  - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
  - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
  - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
  - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dall'Ente titolare del pubblico servizio - qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio - la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
  - f) a mezzo di convenzioni, consorzi locali, accordi di programma, unioni di Comuni, nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

## Art. 10 INFORMAZIONE

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'attività dell'ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Il Comune riconosce fundamentalmente l'istituto dell'informazione e cura, a tal fine, l'istituzione dei mezzi e strumenti idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni e atti di particolare rilevanza comunale.
3. Periodicamente relaziona sulla sua attività, organizza conferenze, incontri, stabilisce, altresì, rapporti permanenti con gli organi d'informazione, anche audio-visivi ed istituisce forme di comunicazione che consentano all'intera comunità locale di esprimere le proprie esigenze.
4. Attua e assicura la tutela e la promozione dei diritti di partecipazione dei cittadini.

Art. 11  
ALBO PRETORIO

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico, posto in posizione ben visibile nel Palazzo Comunale in modo da garantire l'accessibilità, l'integralità e facilità della lettura così come previsto dalla Legge 13/89 per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
2. Il segretario comunale cura l'affissione degli atti di cui al comma 1, avvalendosi di un messo comunale e su attestazione di questo ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
3. Le comunicazioni rivolte ai cittadini verranno affisse nelle apposite bacheche di zona predisposte sul territorio comunale.

**TITOLO II**  
**ORGANI E FUNZIONI DEL COMUNE**

Capo I – ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 12  
PARI OPPORTUNITÀ

Per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della Legge n. 125/1991, il Comune attua specifiche azioni positive affinché entrambi i sessi siano presenti in tutti gli organi collegiali, nonché negli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

Art. 13  
ORGANI

Sono organi del Comune:

- a) il consiglio comunale;
- b) la giunta comunale;
- c) il sindaco.

Capo II – CONSIGLIO COMUNALE

Art. 14  
CONSIGLIO COMUNALE

1. Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. Il consiglio comunale è organo dotato di autonomia organizzativa e funzionale.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, il raccordo con la programmazione regionale, statale e comunitaria.
4. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

#### Art. 15

#### ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

1. Le competenze del consiglio comunale sono determinate dall'art. 42 - 2<sup>a</sup> comma - del D. Lgs. n. 267/2000.
2. Il consiglio definisce gli indirizzi generali per la nomina e designazione da parte del sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché effettua la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da esso dipendenti o controllati.
3. Il consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
4. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

#### Art. 16

#### ELEZIONI E DURATA

1. Il consiglio comunale è eletto secondo le norme stabilite dalla legge dello Stato.
2. La durata, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica, le dimissioni e le sostituzioni sono regolate dalla legge.
3. Salvo i casi di sospensione e scioglimento, il consiglio comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. La valutazione della sussistenza dei presupposti dell'urgenza e della improrogabilità compete al consiglio stesso.

#### Art. 17

#### PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena il consiglio adotta la relativa deliberazione.
2. Essi rappresentano il Comune senza vincolo di mandato.
3. Hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio.
4. Hanno diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni nei modi stabiliti dal Regolamento comunale.
5. Hanno, inoltre, il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti dipendenti dal Comune stesso, tutte le nozioni ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato.
6. I diritti stabiliti nei precedenti commi si esercitano con le modalità ed i limiti previsti dal relativo regolamento.
7. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio e di partecipare ai lavori delle commissioni delle quali fanno parte.
8. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

9. Tra i consiglieri proclamati eletti assume la qualifica di consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. n. 267/2000, con esclusione del sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo art. 73. In caso di parità di voti è consigliere anziano il più anziano d'età.
10. Le indennità dei consiglieri sono stabilite dalla legge.
11. A ciascun consigliere comunale può essere attribuito dal sindaco il compito di esaminare particolari problematiche con il compito di riferire al consiglio comunale ed eventualmente proporre al consiglio comunale atti di sua competenza. Tali incarichi speciali sono limitati nel tempo e nell'oggetto e senza oneri finanziari per il Comune.
12. Il Comune solleva da ogni qualsiasi spesa legale e processuale il sindaco, gli assessori, i consiglieri, il segretario e i dipendenti comunali che, in conseguenza di fatti ed atti relativi all'espletamento delle loro funzioni, si trovino personalmente coinvolti in procedimenti penali e civili di ogni stato e grado, quando il procedimento si sia concluso con sentenza di assoluzione passata in giudicato.
13. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
14. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti.
15. Il comportamento degli amministratori deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione nel rispetto della distinzione fra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei dirigenti.
16. Con modalità da determinarsi nel regolamento del consiglio comunale può essere trasformato, a richiesta, il gettone di presenza in indennità di funzione.
17. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente dall'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
18. Nel caso in cui uno o più consiglieri si dissocino dal gruppo di appartenenza dovrà essere data comunicazione al Sindaco. In tal caso i consiglieri possono dichiarare la propria adesione ad un altro gruppo già costituito, in mancanza di tale dichiarazione si costituirà un unico ed ulteriore gruppo che verrà denominato "gruppo misto".
19. È istituita presso il Comune di Cisano Bergamasco la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall'art. 39 - comma 4 - del D. Lgs. n. 267/2000. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.

## Art. 18

### CESSAZIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE

1. I consiglieri comunali cessano dalla carica, oltre che nei casi di morte e di scadenza naturale o eccezionale del mandato, per decadenza e dimissioni.
2. I consiglieri che non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti con delibera del consiglio comunale. A tal riguardo il sindaco a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina



e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune secondo l'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari con separata deliberazione seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si procede alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 141 - comma 1 - lettera b - punto 4) del D. Lgs. n. 267/2000.
4. Nel caso di sospensione dalla carica di un consigliere adottata ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. n. 267/2000, il consiglio comunale nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla sua temporanea sostituzione affidando la supplenza, per l'esercizio delle funzioni di consigliere, al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

#### Art. 19

#### PRIMA ADUNANZA E CONVOCAZIONE

1. La prima seduta del consiglio comunale deve essere convocata dal sindaco neo eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede, in via sostitutiva, il prefetto. La presidenza della prima seduta è attribuita al sindaco neo eletto.
2. Nella prima seduta il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma della Parte Prima - Titolo III - Capo II - del D. Lgs. n. 267/2000, e dichiarare l'ineleggibilità o l'incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo le procedure indicate dall'art. 69 del D. Lgs. n. 267/2000.
3. In tale seduta il sindaco comunica al consiglio comunale, subito dopo la convalida degli eletti, la composizione della giunta comunale tra cui il vicesindaco dallo stesso nominato.
4. Entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data del suo insediamento sono presentate al consiglio comunale dal sindaco, sentita la giunta comunale, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. Ciascun consigliere ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti, le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti nelle modalità indicate dal Regolamento del consiglio comunale. Con cadenza annuale, non oltre il trenta settembre, il consiglio comunale provvede a verificare tali linee unitamente allo stato di attuazione dei programmi. È facoltà del consiglio provvedere ad integrare nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

#### Art. 20

## CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il consiglio comunale è convocato dal sindaco che stabilisce anche l'ordine del giorno della seduta.
2. Esso è convocato, altresì, su richiesta di 1/5 dei consiglieri in carica. In quest'ultimo caso l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, con l'inserimento all'ordine del giorno delle questioni proposte, sempreché rientrino nelle competenze del consiglio stesso.
3. In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore.
4. Per le modalità di convocazione si applicano le disposizioni del regolamento del consiglio comunale.
5. La convocazione, altresì, può essere disposta coattivamente nei casi e con le modalità previste dalla legge.
6. Nel caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.

### Art. 21

#### ADUNANZE E DELIBERAZIONI

1. Il regolamento del consiglio comunale fissa il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute che non potrà essere inferiore a metà dei consiglieri assegnati non computando a tal fine il sindaco.
2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
3. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente per la validità dell'adunanza di 1/3 dei consiglieri assegnati, non computando a tal fine il sindaco.
4. Le adunanze consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.
5. Le votazioni hanno luogo con voto palese, salvo i casi in cui il Regolamento stabilisca la votazione segreta.
6. Il Regolamento disciplina, per quanto non previsto nella legge e nel presente Statuto, i criteri di verifica del numero legale e di calcolo della maggioranza per l'adozione delle deliberazioni.
7. Alle sedute del consiglio comunale partecipa di diritto il segretario comunale, che svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti.
8. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal sindaco e dal segretario comunale.

### Art. 22

#### REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Le norme relative al funzionamento del consiglio comunale sono contenute, per quanto non previsto nella legge e nel presente Statuto, in apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, entro sei mesi dall'approvazione dello Statuto.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche del Regolamento.

### Art. 23

#### COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il consiglio dovrà istituire con apposita deliberazione commissioni consiliari permanenti e potranno, altresì, essere istituite commissioni temporanee o speciali per fini di

controllo, di indagine, di inchiesta e di studio. Le suddette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali con criterio proporzionale.

2. Dovranno essere istituite le seguenti commissioni consiliari permanenti:
  - a. Affari generali, bilancio, programmazione, finanze, demanio e patrimonio;
  - b. Qualità della vita, istruzione, cultura, sanità ed assistenza;
  - c. Territorio ed ambiente, aziende e servizi, lavori pubblici, viabilità, vigilanza urbana, attività economiche.
3. Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, svolgono, in particolare, l'esame preliminare sulle proposte di regolamenti e di deliberazioni sottoposte al consiglio comunale.
4. Le commissioni deliberano a maggioranza, purché sia almeno presente la metà dei componenti.
5. Il sindaco e gli assessori, questi ultimi per le materie delle loro singole competenze, possono partecipare, con diritto di parola e di proposta, ai lavori delle commissioni, senza, comunque, avere diritto di voto.
6. Possono essere altresì istituite commissioni speciali con il compito di indagare su specifici aspetti dell'attività amministrativa.

#### Art. 24

#### GARANZIA DELLE MINORANZE E CONTROLLO CONSILIARE

1. Il consiglio su richiesta di 1/5 dei consiglieri assegnati con votazione a maggioranza assoluta, istituisce al proprio interno con criterio proporzionale commissioni di controllo o di garanzia.
2. La presidenza delle commissioni di cui al precedente comma è attribuita ai consiglieri dei gruppi di opposizione.
3. Nelle commissioni devono essere rappresentati proporzionalmente tutti i gruppi consiliari presenti in consiglio. I membri delle commissioni sono designati autonomamente dai rispettivi gruppi consiliari.
4. Le commissioni hanno diritto di accesso a tutti gli atti e documenti del Comune afferenti le indagini da svolgere e concludono con una relazione in cui sono riportate le distinte posizioni assunte da ciascun componente sui fatti accertati. Le commissioni possono anche presentare due relazioni: una di maggioranza ed una di opposizione.
5. La relazione (o le relazioni) è sottoposta all'esame del consiglio comunale nei termini assegnati in sede di nomina delle commissioni per la valutazione di competenza.

## Capo III – GIUNTA COMUNALE E SINDACO

### Art. 25 GIUNTA COMUNALE

1. La giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune con competenza generale.
2. Esercita, altresì, funzioni di promozione, di iniziativa, di attuazione degli indirizzi generali del consiglio comunale.

### Art. 26 ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

1. La giunta è l'organo di collaborazione del sindaco e opera attraverso deliberazioni collegiali, compiendo tutti gli atti, rientranti ai sensi dell'art. 107 - commi 1 e 2 - del D. Lgs. n. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo non attribuiti alla competenza del consiglio o del sindaco:
  - a) la giunta è convocata dal sindaco che la presiede.
  - b) in caso di assenza o di impedimento del sindaco, la giunta è convocata e presieduta dal vicesindaco o, in assenza anche di quest'ultimo, dall'assessore anziano per età.
  - c) la giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente Statuto, del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario comunale o dei dipendenti apicali; collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
2. Spetta alla giunta:
  - a) dare esecuzione ai provvedimenti del consiglio;
  - b) predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il conto consuntivo che devono essere depositati presso la segreteria comunale almeno 15 giorni prima della data prevista per la convocazione del consiglio;
  - c) adottare i provvedimenti di attuazione dei programmi generali approvati dal consiglio, nel rispetto degli indirizzi fissati;
  - d) adottare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio e sullo stato giuridico; approvare le dotazioni organiche e le relative variazioni e dare gli indirizzi in materia di concorsi per l'assunzione di personale;
  - e) deliberare, nei casi d'urgenza, le variazioni di bilancio, salvo ratifica nei termini previsti dall'art. 42 - comma 4 - del D. Lgs. n. 267/2000;
  - f) provvedere all'approvazione ed esecuzione dei progetti di opere pubbliche, sempre che esistano concreti mezzi di finanziamento;
  - g) dare gli indirizzi per il conferimento di incarichi per la progettazione, direzione e collaudo dei lavori;
  - h) deliberare gli indirizzi in materia di contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori e dipendenti o a terzi con l'osservanza ed i limiti stabiliti dalle leggi;
  - i) attuare le deliberazioni adottate dal consiglio in materia di servizi pubblici, enti, aziende ed organismi istituiti dal Comune e da esso dipendenti o sovvenzionati, provvedendo agli adempimenti di vigilanza, anche sulle società a partecipazione comunale con l'osservanza degli indirizzi stabiliti dal consiglio;
  - j) deliberare in materia di liti attive e passive, in materia di transazioni e rinunce non riguardanti il riconoscimento di debiti fuori bilancio;

- k) assumere attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
- l) deliberare le tariffe per la fruizione di beni e servizi ed il loro adeguamento e maggiorazione, tenuto conto che al consiglio comunale compete la sola disciplina generale delle tariffe ai sensi della lettera f) dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;
- m) disporre l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- n) esercitare, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
- o) determinare, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;
- p) approvare il piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi su proposta del direttore generale o del segretario comunale;
- q) autorizzare la resistenza in giudizio, nei soli casi in cui i procedimenti di giurisdizione riguardino componenti degli organi di governo.

#### Art. 27

#### PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

1. Tutte le deliberazioni della giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo diverse disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni della giunta diventano esecutive ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000.

#### Art. 28

#### COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La giunta è composta dal sindaco che la presiede e da un numero massimo di 6 assessori, tra cui il vicesindaco, nominati dal sindaco fra i consiglieri comunali e/o fra i cittadini che siano in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere. Il numero degli assessori esterni non può essere superiore a due.
2. La nomina ad assessore ha efficacia a decorrere dal giorno successivo a quello della comunicazione dell'accettazione della carica. Gli assessori esterni possono partecipare al consiglio senza diritto di voto con funzione di relazione e diritto di intervento nelle materie assegnate
3. Non possono far parte della giunta i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

#### Art. 29

#### ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.
2. Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti di giunta e individualmente degli atti dei loro assessorati.

4. La giunta risponde del proprio operato al consiglio comunale presentando annualmente una relazione nella seduta di approvazione del conto consuntivo.
5. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.
6. I singoli assessori cessano dalla carica per:
  - morte,
  - dimissione;
  - revoca;
  - decadenza.
7. Le dimissioni da membro della giunta sono presentate al sindaco e sono irrevocabili e non necessitano pertanto di presa d'atto. Diventano efficaci una volta adottato dal sindaco il decreto di sostituzione, da comunicare al consiglio comunale nella prima seduta utile unitamente al decreto di surroga.
8. Salvo i casi di revoca da parte del sindaco, la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

#### Art. 30

#### DIVIETO DI INCARICHI E CONSULENZE

1. Agli assessori, al sindaco e ai consiglieri è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso il Comune o enti ed istituzioni dipendenti comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.
2. Per gli incarichi o consulenze di cui al comma 1, ricevuti prima della elezione e tuttora in corso, qualora non determinano l'ineleggibilità, devono essere presentate le dimissioni o le rinunce entro il termine di giorni dieci dalla convalida della elezione. La mancanza di dimissioni o di rinuncia comporta la dichiarazione di decadenza dalla carica di consigliere e di assessore.

#### Art. 31

#### ADUNANZE E DELIBERAZIONI

1. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
2. La giunta delibera con intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.
3. Le adunanze della giunta comunale non sono aperte al pubblico, fatta salva tuttavia la facoltà per la giunta di invitare soggetti esterni, che dovranno allontanarsi al momento della votazione, a relazionare su specifici argomenti. Alle adunanze della giunta comunale possono partecipare, con diritto di parola ma non di voto, i delegati del sindaco quando siano in discussione argomenti di loro competenza, nonché il difensore civico quando siano in discussione argomenti scritti all'ordine del giorno dell'adunanza su richiesta dello stesso difensore civico. In entrambe le ipotesi la partecipazione è limitata alla trattazione degli argomenti di interesse.
4. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del sindaco o di chi per lui presiede la seduta.
5. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti delle sedute della giunta sono curati dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del settore finanziario, titolari del potere di regolarità tecnica. I pareri sono inserite nella deliberazione.
6. Alle sedute della giunta partecipa il segretario comunale, responsabile della verbalizzazione.

7. Il segretario comunale non partecipa alle stesse quando si trovi in uno dei casi di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea da un componente dell'organo collegiale nominato dal presidente.
8. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli assessori assegnati, nel numero fissato dall'art. 29 del presente Statuto.

### Art. 32 MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni del sindaco.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

### Art. 33 FUNZIONI E COMPETENZE DEL SINDACO

1. Il sindaco è responsabile dell'amministrazione del Comune. Egli rappresenta l'ente convoca e presiede la giunta e il consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. Conferisce, ove lo ritenga, delega delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori dandone comunicazione al prefetto e al consiglio comunale.
2. Al sindaco in particolare spetta:
  - a) convocare e presiedere il consiglio e la giunta comunale, fissandone l'ordine del giorno e la data della adunanza;
  - b) convocare e presiedere la conferenza dei capigruppo consiliari;
  - c) rappresentare l'ente anche in giudizio;
  - d) promuovere davanti all'autorità giudiziaria le azioni cautelari e possessorie;
  - e) coordinare e dirigere l'attività della giunta e degli assessori;
  - f) nominare il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
  - g) conferire e revocare al segretario comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
  - h) esercitare le funzioni attribuite dalle Leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e soprintendere all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al Comune;
  - i) coordinare, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i rispettivi responsabili, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
  - j) provvedere, nei modi e forme indicati dalla legge, alla nomina ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio;
  - k) convocare i comizi per i referendum comunali;
  - l) nominare i responsabili degli uffici e dei servizi secondo le modalità e procedure stabilite dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente;

- m) attribuire gli incarichi dirigenziali, di collaborazione esterna, secondo modalità, procedure e limiti stabiliti dal richiamato regolamento, sulla base dei principi fissati negli artt. 108 e 110 del D. Lgs. n. 267/2000;
- n) promuovere gli accordi di programma;
- o) esercitare i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui stesso presieduti nei limiti previsti dalla legge.

#### Art. 34 ALTRE ATTRIBUZIONI

1. Il sindaco quale ufficiale di Governo, sovrintende:
  - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva e di statistica;
  - b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
  - c) allo svolgimento delle funzioni in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria nelle funzioni affidategli dalla Legge;
  - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto;
2. Il sindaco, altresì, quale ufficiale di governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali all'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
3. In caso di emergenza collegata con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico acustico o in presenza di circostanze straordinarie il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici.

#### Art. 35 GIURAMENTO E DISTINTIVO

1. Il sindaco proclamato eletto, presta giuramento dinanzi al consiglio, nella seduta di insediamento, di osservare lealmente la Costituzione Italiana secondo i principi di cui agli artt. 91 e 93 della Costituzione e all'art. 50 – comma 11 - del D. Lgs. 267/2000.
2. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

#### Art. 36 VICESINDACO

1. Il vicesindaco è designato dal sindaco tra gli assessori, contestualmente alla nomina della giunta.
2. Sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nei casi di impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 267/2000, di sospensione dello stesso dell'esercizio delle funzioni ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. n. 267/2000;
3. In mancanza del vicesindaco esercita le relative funzioni l'assessore più anziano di età.
4. Se vicesindaco è designato un assessore non consigliere, la presidenza del consiglio comunale, in assenza del sindaco, sarà assunta dal consigliere anziano.

#### Art. 37



## DIMISSIONI E IMPEDIMENTO PERMANENTE DEL SINDACO

1. Le dimissioni presentate dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario. Lo scioglimento del consiglio comunale determina, in ogni caso, la decadenza del sindaco e della giunta.
2. L'impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione di n. 3 persone elette dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, da scegliersi in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede sentiti i gruppi consiliari.
4. La commissione, nel termine di 30 giorni dalla nomina, relaziona al consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
5. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro 10 giorni dalla presentazione.

### **TITOLO III LA PARTECIPAZIONE POPOLARE**

#### **Capo I – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

##### **Art. 38 ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

1. Come previsto dall'art. 4 della Legge 131/2003 vengono stabilite le seguenti forme di partecipazione popolare:
  - a) l'iniziativa popolare;
  - b) gli organismi di partecipazione e consultazione;
  - c) il consiglio comunale dei ragazzi;
  - d) la consultazione dei cittadini;
  - e) i referendum;
  - f) la partecipazione al procedimento amministrativo;
  - g) associazionismo e volontariato;
  - h) l'azione popolare;
  - i) il difensore civico;
  - j) il diritto di accesso e di informazione agli atti amministrativi.

#### **Capo II - INIZIATIVA POPOLARE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE**

##### **Art. 39 L'INIZIATIVA POPOLARE**

1. Tutti i cittadini, le organizzazioni sindacali e le altre formazioni sociali possono presentare, nel campo dei servizi sociali, dello sviluppo economico e dell'assetto del territorio, proposte di interventi di interesse generale.
2. Possono rivolgere, altresì, istanze e petizioni per chiedere provvedimenti o prospettare l'esigenza di comuni necessità.
3. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività amministrativa.
4. La risposta motivata all'interrogazione viene fornita entro il termine di 30 giorni dal sindaco o dal funzionario responsabile a secondo della natura politica o gestionale della richiesta.
5. Le modalità delle interrogazioni sono disciplinate dal regolamento sulla partecipazione il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altre idonee forme di comunicazione delle risposte, nonché adeguate misure di pubblicità.

##### **Art. 40 ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE**

1. Il Comune favorisce e valorizza le libere forme associative e promuove la formazione di organismi di partecipazione, anche su basi di quartiere o di frazione, al fine di

consentire l'effettiva possibilità di intervenire in sede consultiva in un provvedimento amministrativo e più in generale, nei vari momenti dell'attività amministrativa.

2. Il Comune costituisce cinque organismi di partecipazione e proposta nelle zone di San Gregorio, Bisone, La Sosta, Cisano Capoluogo e Villasola. Tali organismi, composti da cinque elettori, avranno funzioni di partecipazione e proposta, ed agli stessi l'amministrazione potrà chiedere pareri sulle decisioni interessanti le relative zone. Le modalità e forme di costituzione dei comitati sono disciplinati da regolamento.
3. I Regolamenti stabiliscono modalità e termini per l'esercizio di tali istituti.

#### Art. 41

### IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi di concerto con l'autorità scolastica.
2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare, in via consultiva, nelle seguenti materie:
  - politica ambientale;
  - sport;
  - tempo libero;
  - giochi;
  - rapporti con l'associazionismo;
  - cultura e spettacolo;
  - pubblica istruzione;
  - assistenza ai giovani e agli anziani;
  - rapporti con l'UNICEF.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

#### Art. 42

### LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

1. Il consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto o rilevante interesse.
2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato. Tali consultazioni non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali o provinciali.
3. La segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al sindaco, il quale comunica al consiglio comunale ed alla giunta, per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi ai cittadini.

## Capo III - REFERENDUM

#### Art. 43

## REFERENDUM

1. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può deliberare l'indizione, in un'unica sessione annuale non coincidente con altra elezione, di referendum consultivi e propositivi su determinati provvedimenti di interesse generale ed in materie di esclusiva competenza locale.
2. È indetto, altresì, il referendum, su questioni interessanti l'intera comunità locale e nelle materie di cui sopra quando lo richiedano il 15% degli iscritti nelle liste elettorali della popolazione o 1/3 dei consiglieri comunali.
3. La proposta soggetta a referendum è accolta se ha partecipato alla votazione la metà più uno degli aventi diritto a voto.
4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, ed in relazione all'esito degli stessi, il consiglio comunale è tenuto ad adottare un provvedimento avente per oggetto la proposta sottoposta al referendum.
5. Il regolamento determina le ulteriori modalità di attuazione, disciplinando anche il procedimento per la verifica della regolarità e dell'ammissibilità delle richieste di referendum.

### Art. 44

#### LIMITI AL REFERENDUM

1. Il referendum non è ammesso per i provvedimenti amministrativi in materia tributaria e tariffaria, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.
2. Sono da escludersi da eventuali referendum:
  - P.R.G. e relativi strumenti attuativi dello stesso;
  - Statuto comunale;
  - Regolamento del consiglio comunale;
  - Bilancio preventivo, bilancio consultivo, piano pluriennale di investimento;
  - Provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
  - Provvedimenti concernenti assunzioni di mutui, emissioni di prestiti e applicazione dei tributi;
  - Qualunque atto dovuto dall'amministrazione in forza di disposizioni vigenti emanate da altri enti.
3. Non è ammesso, altresì, referendum su atti amministrativi di esecuzione di norme legislative e regolamentari e di esecuzione delle deliberazioni consiliari.
4. Una proposta di referendum che non sia stata accolta non può essere ripresentata prima di cinque anni.
5. Un referendum non può essere indetto prima che siano decorsi almeno dodici mesi dall'attuazione di altro precedente referendum di qualsiasi tipo, né può svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

## Capo IV - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

### Art. 45

#### DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, ovvero di opportunità, è tenuto a comunicare, con le modalità previste dal successivo articolo, l'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge devono intervenire.

2. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento di cui al precedente comma, la notizia dell'inizio del procedimento è comunicata, altresì, ai soggetti diversi dai suoi diretti destinatari, individuati o facilmente individuabili, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
3. Hanno facoltà di intervenire nel procedimento i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, legalmente riconosciuti, qualora dal provvedimento possa loro derivare un pregiudizio.
4. I soggetti di cui ai precedenti commi hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti, con l'obbligo di valutazione qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

#### Art. 46

#### COMUNICAZIONE

1. Il Comune, secondo le norme previste dal Regolamento, provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:
  - a) l'oggetto del procedimento promosso;
  - b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
  - c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, gli elementi di cui al precedente comma debbono essere resi noti mediante forme di pubblicità idonee.

#### Art. 47

#### ACCORDI – RECESSI – CONTROVERSIE

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma del precedente art. 46 senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, possono concludersi accordi con le modalità previste dal regolamento con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove diversamente previsto, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto contabili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi, secondo le modalità previste dal relativo regolamento.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione può recedere unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

#### Art. 48

#### LIMITI AL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

2. Dette disposizioni non si applicano, altresì, ai procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.
3. Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla legge e dal presente Statuto, le ulteriori norme in materia di procedimento amministrativo, di responsabili dei procedimenti e di semplificazione delle procedure sono disciplinate dal relativo regolamento.

## Capo V – ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

### Art. 49

#### ASSOCIAZIONISMO – ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio
2. Nel Comune di Cisano Bergamasco opera la Pro Loco che collabora con l'amministrazione per valorizzare e promuovere la partecipazione di tutte le associazioni in piena autonomia. La Pro Loco è gestita secondo specifico statuto, nel pieno rispetto della normativa vigente emanata dalla Regione Lombardia.
3. Il Comune istituisce l'albo delle associazioni. Sono iscritte all'albo tutte le associazioni che ne fanno richiesta e che operano sul territorio comunale, comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
4. Per ottenere l'iscrizione è necessario che l'associazione depositi in presso l'ufficio segreteria del Comune una copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.
5. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con il dettato costituzionale, con le norme vigenti e con il presente Statuto o aventi fini di lucro.
6. Le associazioni iscritte devono presentare annualmente il loro bilancio.
7. Ciascuna associazione iscritta ha diritto ad accedere tramite il suo legale rappresentante ai dati di cui è in possesso l'amministrazione ed essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui opera.
8. Il Comune tiene un elenco aggiornato delle associazioni, di cui al comma tre, per l'erogazione dei contributi e provvede con apposito regolamento a disciplinare i modi e le forme per la presentazione delle istanze intese ad ottenere tali contributi.

### Art. 50

#### VOLONTARIATO

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione residente in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite, nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale, abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate.
3. Il Comune può gestire servizi mediante convenzione con le associazioni di volontariato a livello nazionale e locale, inserite nell'apposito albo regionale e/o provinciale.

### Art. 51

#### AZIONE POPOLARE AZIONE SOSTITUTIVA

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, civili e penali nel caso che la giunta comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'Ente.
2. La giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono i motivi e le condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'ente, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Qualora non sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constatare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

## CAPO VI - DIFENSORE CIVICO

### Art. 52 DIFENSORE CIVICO

1. Il Comune istituisce l'ufficio del difensore civico con sede presso il municipio.
2. Il difensore civico svolge, nei modi e termini stabiliti nel presente Statuto, un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa del Comune, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
3. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

### Art. 53 ELEZIONE – DURATA - REQUISITI

1. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale, a scrutinio segreto, a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune; può essere rieletto una sola volta. Se dopo due votazioni, da tenersi nella stessa seduta, nessuno dei candidati ha ottenuto la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il più anziano di età.
2. Il difensore civico deve avere i requisiti per l'elezione a consigliere del Comune e scelto fra i cittadini che abbiano un'adeguata competenza giuridico-amministrativa e diano garanzia d'indipendenza, probità ed imparzialità, oltre che di specifiche esperienze professionali attinenti all'incarico. Altresì, la designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che risiedano da almeno cinque anni nel Comune.
3. Il difensore civico dura in carica quanto il consiglio comunale che lo elegge e decade con lo scioglimento dello stesso ed esercita le sue funzioni sino all'insediamento del successivo.
4. Il difensore civico qualora intende candidarsi alla carica di consigliere comunale, dovrà dimettersi entro il 31 dicembre dell'anno precedente lo svolgimento delle elezioni e, comunque, nel caso di elezioni anticipate, entro il termine fissato per la presentazione delle liste.
5. Al fine di rendere pubblica la richiesta di nominativi per la copertura del ruolo di difensore civico, l'amministrazione comunale provvederà a darne notizia a livello locale, con almeno sessanta giorni di anticipo.
6. Ciascun cittadino, che abbia i requisiti di cui al presente articolo, può avanzare la propria candidatura all'amministrazione comunale allegando il proprio curriculum

professionale. Sarà compito dell'amministrazione predisporre in apposito elenco le domande pervenute.

#### Art. 54 INELEGGIBILITÀ – INCOMPATIBILITÀ – DECADENZA

1. Non sono eleggibili all'ufficio di difensore civico:
  - a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
  - b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i ministri di culto e i membri di partiti politici;
  - c) chi fornisce prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;
  - d) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti o il segretario comunale.
2. L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica, nonché con l'esercizio di qualsiasi attività che costituisca oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale, sia che si tratti di prestazioni professionali o di commercio, che di lavoro autonomo o subordinato, o che ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi.
3. Non possono, altresì, rivestire la carica di difensore civico coloro che abbiano liti pendenti con l'amministrazione comunale e coloro che abbiano riportato condanna per fatti connessi con l'ufficio del difensore civico.
4. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale.
5. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.

#### Art. 55 REVOCA – SURROGA

1. Il difensore civico, in caso di gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, può essere revocato con deliberazione del consiglio comunale assunta a maggioranza dei 2/3.
2. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il consiglio comunale a provvedere.

#### Art. 56 FUNZIONI

Spetta al difensore civico:

- a) intervenire presso gli organi e uffici del Comune per controllare e verificare che il procedimento amministrativo sia avvenuto nel rispetto delle procedure previste dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, segnalando nei modi e nei termini stabiliti, disfunzioni, abusi, carenze, ritardi, violazioni ed incompetenze e promovendo ogni iniziativa al fine di rimuovere le cause;
- b) richiedere alla giunta comunale la trattazione di alcuni argomenti di sua competenza;
- c) agire sia su richiesta di chiunque vi abbia un interesse diretto, sia di propria iniziativa, allorché venga a conoscenza di casi di particolare gravità interessanti l'intera comunità.



- d) egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.
- e) segnalare eventuali irregolarità al difensore civico regionale, qualora nell'esercizio dei propri compiti rilevi disfunzioni ed anomalie nell'attività amministrativa comunale delegata dalla Regione.

#### Art. 57 FACOLTÀ E PREROGATIVE

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
2. Il difensore civico può:
  - accedere, previa comunicazione al sindaco ed al segretario comunale, agli uffici e prendere visione, con l'obbligo del segreto d'ufficio, delle pratiche che si siano rese necessarie esaminare nell'esercizio delle sue funzioni;
  - esercitare il diritto d'accesso ai documenti amministrativi mediante esame ed estrazione di copie degli atti necessari, nonché ottenere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del suo mandato;
  - nell'esercizio delle sue funzioni, il difensore civico ha diritto di ricevere l'elenco delle deliberazioni adottate dalla giunta, contestualmente all'affissione delle stesse all'albo pretorio;
  - il funzionario che impedisce o ritardi l'espletamento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
3. Qualora il difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.
4. Il difensore civico deve sospendere ogni intervento su fatti dei quali si è investita l'autorità giudiziaria penale.

#### Art. 58 MODALITÀ DI INTERVENTO

1. I cittadini, gli enti e le associazioni che abbiano in corso una pratica ovvero abbiano diretto interesse ad un procedimento amministrativo in itinere presso il Comune e le aziende dipendenti possono chiedere l'intervento del difensore civico qualora non siano rispettati i termini previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
2. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all'ufficio del difensore civico.
3. Quest'ultimo, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dell'istanza, può convocare direttamente i funzionari cui spetta la responsabilità della pratica o del procedimento in esame, dandone avviso al responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono, per ottenere chiarimenti ed informazioni e per procedere congiuntamente all'esame della pratica e del procedimento.
4. Ultimato l'esame di cui al precedente comma, il difensore civico, d'intesa con il funzionario, stabilisce il termine massimo per la definizione della pratica e del procedimento, dandone immediata comunicazione al ricorrente, all'ufficio competente e al sindaco.
5. Il difensore civico deve fornire, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, risposta ai reclami ed alle osservazioni che gli pervengono dai cittadini, quando non sia in forma anonima, i quali non abbiano ottenuto adeguata e motivata risposta dall'amministrazione. Nel caso in cui il termine di trenta giorni non possa essere rispettato, deve essere dato tempestivo chiarimento e comunque dovrà avvenire nel termine tassativo di ulteriori sessanta giorni

6. Trascorso il termine di cui al comma precedente, senza che sia stata definita la pratica o il procedimento, il difensore civico deve portare a conoscenza del sindaco e della giunta l'inadempimento riscontrato per i provvedimenti di competenza.
7. Il difensore civico può partecipare, con solo diritto di parola, alle sedute della giunta comunale, ove siano in discussione argomenti inseriti all'ordine del giorno dietro sua richiesta, ovvero quando ne sia richiesto dalla giunta stessa.

#### Art. 59

### RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il difensore civico invia al consiglio comunale entro il mese di marzo di ogni anno la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi, disfunzioni e irregolarità formulando suggerimenti e proposte per migliorare l'azione amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici.
2. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio e trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa nel primo consiglio comunale dopo la presentazione, per l'adozione di eventuali provvedimenti di competenza del consiglio comunale.
3. Può partecipare, se invitato, alle sedute del consiglio comunale ed essere chiamato ad intervenire senza diritto di voto, ma con diritto di parola su argomenti di propria pertinenza.

#### Art. 60

### TRATTAMENTO ECONOMICO

Al difensore civico spettano indennità e rimborsi commisurati a quelli effettivi di un assessore, nelle medesime condizioni professionali.

## Capo VII - DIRITTO DI ACCESSO

#### Art. 61

### DIRITTO DI ACCESSO

1. Il Comune, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorire lo svolgimento corretto ed imparziale, riconosce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal relativo regolamento.
2. Ai fini del presente articolo è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, del contenuto di atti, anche interni, formati o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
3. Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti dei concessionari di pubblici servizi.
4. Esso si esercita concretamente mediante esame ed estrazione di copie dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento, previo pagamento del costo di riproduzione, nonché dei diritti di ricerca e di visura e fatte salve le disposizioni in materia di bollo.

## Art. 62

## LIMITI AL DIRITTO DI ACCESSO

1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco, che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza dei terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo, comunque, agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere le loro posizioni giuridiche.
2. Il relativo regolamento individua, tra l'altro, le categorie di documenti formati dal Comune o comunque rientranti nelle proprie disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al precedente comma.

## Art. 63

## DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti amministrativi sono pubblici con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'ente deve di norma avvalersi oltre che dei sistemi tradizionali, della pubblicazione all'albo pretorio del Comune nei modi previsti dalla legge ed alla notificazione ai diretti interessati, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. Il Regolamento sul diritto d'accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 Legge n. 241/1990.
4. Il Comune può istituire apposito ufficio al fine di garantire a tutti i cittadini, singoli o associati, l'accesso alle informazioni relative alle strutture ed ai servizi dell'ente, nonché all'attività amministrativa ed in particolare all'esatta informazione sullo stato degli atti e delle procedure sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che, comunque, li riguardino.

**TITOLO IV****ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

## Capo I - ORGANIZZAZIONE UFFICI E PERSONALE

## Art. 64

## PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI

1. L'attività amministrativa si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici.
2. Secondo quanto previsto dell'art. 4 della Legge n. 131/2003, vengono stabiliti i seguenti principi:
  - a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
  - b) attribuzione di responsabilità strettamente collegata al grado di autonomia decisionale e un'individuazione della produttività e del grado di efficienza dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
  - c) superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità e della massima collaborazione fra uffici;
  - d) favorire l'avvicinamento del cittadino alla pubblica amministrazione attraverso lo studio e la conoscenza dei bisogni collettivi, avendo di mira un elevato grado di soddisfazione per l'utenza.

## Art. 65

## ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è informata a criteri di autonomia, flessibilità, funzionalità ed economicità di gestione e si fonda su principi di partecipazione, trasparenza, pubblicità e produttività, efficacia, efficienza, imparzialità, professionalità, responsabilità e sulla separazione tra funzioni di indirizzo e controllo, spettanti agli organi elettivi, e funzioni di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al direttore generale o segretario comunale ed responsabili degli uffici e dei servizi.
2. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

## Art. 66

## REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici, e in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore/segretario comunale e gli organi amministrativi.
2. Il Regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore/segretario comunale e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo i criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie come disposte dall'apposito regolamento.
4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

## Art. 67

## DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

1. I dipendenti comunali inquadrati in ruoli organici svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di propria competenza e, nel rispetto delle competenze e dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è direttamente responsabile verso il responsabile del servizio, il direttore generale e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

## Art. 68

## SEGRETARIO COMUNALE

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

### Art. 69

#### FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il segretario comunale partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni della giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.
2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne.
3. Svolge compiti di collaborazione nei confronti del sindaco, della giunta e del consiglio, nell'ambito delle attribuzioni affidate a ciascun organo.
4. Svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli stessi organi e dei responsabili apicali in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti e, ove richiesto, esprime il parere di conformità sui procedimenti di detti organi.
5. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili apicali e ne coordina l'attività;
6. Roga i contratti del Comune, autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse del Comune.
7. Svolge funzioni di direttore generale, se conferitagli dal sindaco, nel caso in cui non fosse stata stipulata con altri Comuni convenzione per la nomina dello stesso direttore generale in una persona esterna agli enti interessati.
8. Partecipa ove richiesto, alle riunioni delle commissioni consiliari con funzioni referenti o consultive, e ne cura la verbalizzazione;
9. Coordina l'orario di lavoro dei dipendenti in funzione dell'orario di servizio;
10. Acquisisce il deposito delle mozioni di sfiducia al sindaco e/o alla giunta e delle dimissioni del sindaco e degli assessori;
11. Provvede ad ogni altro adempimento previsto dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti;
12. Sostituisce gli apicali di settore, per quanto di competenza, nel caso di vacanza del posto o in assenza o impedimento del titolare in tutti i compiti assegnati dallo Statuto e dai regolamenti.

### Art. 70

#### VICE SEGRETARIO

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vice segretario comunale, individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'ente in possesso di laurea.
2. Il vice segretario collabora con il segretario comunale nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

### Art. 71

#### DIRETTORE GENERALE

1. Il direttore generale, se nominato dal sindaco, sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza della struttura burocratica. Egli predispone la proposta di piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.
2. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può precedere alla sua revoca, previa deliberazione di giunta comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta.

#### Art. 72

#### FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il direttore generale predispone la proposta di piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità sulla base degli indirizzi stabiliti dal sindaco e dalla giunta.
2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
  - a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
  - b) organizza e dirige il personale coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;
  - c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;
  - d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni in conformità a quanto previsto dal regolamento e dal contratto di lavoro;
  - e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi e i permessi dei responsabili dei servizi;
  - f) dà esecuzione agli atti deliberativi per quanto di competenza;
  - g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
  - h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei servizi, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione delle risorse umane, proponendo al sindaco e alla giunta comunale eventuali provvedimenti in merito;
  - i) adotta in via surrogatoria i provvedimenti dei responsabili dei servizi qualora siano assenti previa istruttoria del servizio competente;
  - j) presenta annualmente al sindaco una relazione sul rendiconto di gestione indicandone i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati.

#### Art. 73

#### RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento organico del personale.
2. I responsabili provvedono a organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale, se nominato, ovvero dal segretario comunale, secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta.
3. Essi nell'ambito delle competenze a loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore/segretario comunale, dal sindaco e dalla giunta.

## Art. 74

## FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano, in rappresentanza dell'ente, i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
  - presiedono le commissioni di gara e di concorso, nominano i componenti delle commissioni e assumono la responsabilità dei relativi procedimenti
  - rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
  - emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, ad esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
  - provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;
  - pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
  - emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazioni delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal sindaco;
  - pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;
  - promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
  - provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore/segretario comunale;
  - forniscono al direttore/segretario comunale, nei termini di cui al regolamento di contabilità, gli elementi per la predisposizione della proposta di piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi;
  - autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente dal proprio settore, secondo le direttive impartite dal direttore/segretario comunale e dal sindaco;
  - rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

## Art. 75

## INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare, al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

## Art. 76

## COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del trattamento economico.

### Art. 77

#### UFFICIO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del D.Lgs. n. 267/2000.

### Capo II

#### SERVIZI PUBBLICI

### Art. 78

#### FORME DI GESTIONE

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi della legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale, la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

### Art. 79

#### GESTIONE IN ECONOMIA

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.



2. Con apposite norme di natura regolamentare il consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia di servizi.

#### Art. 80 CONCESSIONE A TERZI

1. Il consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tali da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'ente.

#### Art. 81 AZIENDE SPECIALI

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.
2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal consiglio comunale.
3. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.
4. Il presidente ed il consiglio di amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal sindaco. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di consiglieri comunali e circoscrizionali e di revisori dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali.
5. Il presidente ed il consiglio di amministrazione cessano dalla carica in caso di approvazione nei loro confronti, da parte del consiglio comunale, di una mozione di sfiducia con le modalità previste dall'art. 52 del D.Lgs. n. 267/2000. Su proposta del sindaco il consiglio procede alla sostituzione del presidente o di componenti del consiglio d'amministrazione dimissionari, cessati dalla carica o revocati dal consiglio su proposta del sindaco stesso.
6. Il direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità.
7. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, il consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.
9. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.

10. Il consiglio comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo statuto. Il consiglio provvede all'adozione dei nuovi statuti e regolamenti delle aziende speciali esistenti rendendole conformi alla legge ed alle presenti norme.

## Art. 82 ISTITUZIONI

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può costituire istituzioni, organismi strumentali del Comune dotati di sola autonomia giuridica.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio d'amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero dei componenti del consiglio d'amministrazione è stabilito dal regolamento.
3. Per l'elezione, la revoca e la mozione di sfiducia del presidente e del consiglio d'amministrazione si applicano le norme di cui al quarto ed al quinto comma del precedente articolo.
4. Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità viene nominato dal sindaco.
5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
8. La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del consiglio comunale che ne approva il regolamento di gestione.

## Art. 83 SOCIETÀ PER AZIONI

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedano investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. Il consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società e delle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3. Nella società di cui al primo comma la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni a questo Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla provincia. Gli Enti predetti possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
4. Nell'atto costitutivo e nello Statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel consiglio d'amministrazione e nel collegio sindacale e la facoltà, a norma dell'art. 2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Comune.

## TITOLO V FORME ASSOCIATIVE

### Art. 84 CONVENZIONI

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti. Alla sua scadenza lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra province e comuni, previa statuizione di un disciplinare-tipo. Il sindaco informerà tempestivamente il consiglio comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il consiglio stesso riterrà opportune.

### Art. 85 CONSORZI

1. Per la gestione associata di uno o più servizi, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando a maggioranza assoluta dei componenti:
  - la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
  - lo statuto del consorzio.
2. Il consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
3. Sono organi del consorzio:
  - L'assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di uno loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto. L'assemblea elegge nel suo seno il presidente;
  - Il consiglio d'amministrazione ed il suo presidente sono eletti dall'assemblea. La composizione del consiglio di amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo statuto.
4. I membri dell'assemblea cessano da tale incarico con la cessazione della carica di sindaco o di presidente della Provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche.
5. Il consiglio d'amministrazione ed il suo presidente durano in carica per cinque anni, decorrenti dalla data di nomina.
6. L'assemblea approva gli atti fondamentali del consorzio, previsti dallo statuto.

7. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo statuto e dalla convenzione, il direttore al quale compete la responsabilità gestionale del consorzio.
8. Il consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla legge per i comuni, considerando gli atti dell'assemblea equiparati a quelli del consiglio comunale e gli atti del consiglio d'amministrazione a quelli della giunta.

#### Art. 86 UNIONE DI COMUNI

Il consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, può costituire, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

#### Art. 87 ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della Provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate, viene definitivo in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34, 4<sup>a</sup> comma, del D. Lgs. n. 267/2000.
3. Qualora l'accordo sia adottato con Decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

### TITOLO VI FINANZA E CONTABILITÀ

#### Art. 88 ORDINAMENTO

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservata alla Legge e nei limiti da essa previsti dal Regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Al Comune, nell'ambito della legge è riconosciuta, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

#### Art. 89 DEMANIO E PATRIMONIO

1. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
2. Il sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi, annualmente, ed è responsabile unitamente al segretario, al ragioniere ed ai responsabili di settore del Comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti e scritture relative al patrimonio.
3. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali possono essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.
4. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da donazione, riscossione dei crediti o, comunque da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegati in titoli nominativi dello stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione delle opere pubbliche:
5. I terreni soggetti agli usi civici sono regolati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

#### Art. 90

#### ATTIVITÀ FINANZIARIA DEL COMUNE

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite:
  - a) da entrate tributarie;
  - b) da entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione;
  - c) da entrate extra-tributarie;
  - d) da entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti;
  - e) da entrate derivanti da accensione di prestiti;
  - f) da entrate da servizi per conto di terzi.
2. Le entrate fiscali sono rivolte a finanziare i servizi pubblici necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. I trasferimenti erariali devono, invece, essere rivolti a garantire i servizi pubblici locali indispensabili.
4. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
5. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi di legge, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. La Giunta comunale individua, con proprio atto, il dipendente responsabile dell'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei tributi.

#### Art. 91

#### BILANCIO COMUNALE

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge e nei limiti di questa dal Regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto ai termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il Bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

#### Art. 92 RENDICONTO DI GESTIONE

1. La rilevazione dei risultati di gestione è dimostrata dal rendiconto, comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

#### Art. 93 ATTIVITÀ CONTRATTUALE

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

#### Art. 94 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a due candidati, un collegio di revisori composto da tre membri, in caso di parità viene eletto il più anziano.
2. Essi durano in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera e sono rieleggibili per una sola volta.
3. In particolare i revisori:
  - hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente;
  - possono intervenire alle riunioni di giunta;
  - collaborano con il consiglio nella sua funzione di controllo;
  - esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente ed attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto di gestione.
  - rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario, osservando le norme del regolamento di contabilità.
4. All'organo di revisione o ad uno dei suoi componenti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 95  
CONTROLLI INTERNI

1. Il Comune assicura un sistema di controlli interni ordinato secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e di gestione nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa.
2. Il regolamento di contabilità comunale e il regolamento di organizzazione degli uffici in relazione alla propria competenza disciplinano le modalità di funzionamento dei controlli interni, le forme di convenzionamento con altri Comuni e gli incarichi esterni.

Art. 96  
TESORERIA

1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria del Comune, con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e dei valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali.
2. Il servizio di tesoreria è affidato ad un soggetto abilitato, di cui all'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000, ed operante nel territorio comunale, mediante pubblica gara con modalità che rispettino i principi della concorrenza.
3. Il servizio di tesoreria è regolato sulla base della convenzione il cui schema è deliberato dal consiglio comunale.
4. Qualora ricorrano le condizioni di legge e nei casi di accertata convenienza e pubblico interesse, debitamente dimostrati, il Comune può procedere, alle stesse condizioni e per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.
5. Il tesoriere è agente contabile del Comune.

Art. 97  
CONTROLLO ECONOMICO DI GESTIONE

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e dagli obiettivi fissati dalla giunta comunale e dal consiglio comunale.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, vengono rimessi all'assessore competente che ne riferisce alla giunta comunale per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il nucleo di valutazione e/o il collegio dei revisori.

TITOLO VII  
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 98  
STATUTO

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. È ammessa l'iniziativa da parte di almeno 1/3 dei cittadini iscritti nelle liste elettorali per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 30 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

#### Art. 99

#### REVISIONE ED ABROGAZIONE DELLO STATUTO

1. La revisione dello Statuto è deliberata dal consiglio comunale con le stesse modalità che la legge dispone per l'approvazione.
2. La proposta di abrogazione segue la stessa procedura della proposta di revisione. L'abrogazione deve essere votata contestualmente all'approvazione del nuovo Statuto ed ha efficacia dal momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo.

#### Art. 100

#### ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

1. Il Comune ha potestà regolamentare che esercita nell'ambito delle leggi generali dello Stato e secondo i principi e le disposizioni dello Statuto.
2. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere e ai cittadini.
3. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
4. I regolamenti vengono pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e devono essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.

#### Art. 101

#### ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune.
2. È pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.